Il Diritto Annuale può essere controllato in qualsiasi momento, sia per i pagamenti già effettuati, sia per quelli da effettuare, incluse le annualità pregresse.

Come verificare la tua posizione

Verifica di una singola posizione

Per controllare la situazione contributiva relativa al Diritto Annuale puoi richiedere una verifica ufficiale della posizione debitoria o creditoria alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno tramite:

- il portale Servizi Online – Diritto annuale della Camera di Commercio;
- mail scrivendo all'indirizzo diritto.annuale@lg.camcom.it con oggetto "Verifica Diritto annuale" e indicando denominazione dell'impresa, numero REA oppure codice fiscale.

Verifiche massive (associazioni o studi professionali)

Se devi verificare più posizioni, la procedura prevede queste fasi:

1. **Invio della richiesta**
 Invia una mail a diritto.annuale@lg.camcom.it con oggetto "Verifica Diritto annuale", allegando l'elenco delle imprese da verificare con:
 - denominazione;
 - numero REA oppure codice fiscale.
2. **Esito delle verifiche**
 L'Ufficio Diritto Annuale invia un elenco con l'esito dei controlli e indica le modalità per:
 - ravvedimento operoso (se ci si regolarizza entro un anno dalla violazione);
 - regolarizzazione spontanea (se ci si regolarizza oltre un anno, ma prima dell'accertamento).
3. **Eventuali confronti**
 Se emergono incongruenze tra la situazione reale e i dati del Registro Imprese, l'Ufficio Tributi può effettuare ulteriori confronti su appuntamento.

Rimborso

Il Diritto Annuale può essere rimborsato quando risulta pagato in misura superiore al dovuto oppure non dovuto (ad esempio per errore o pagamento duplicato).

Come richiedere il rimborso

Per ottenere il rimborso, nel caso in cui non sia possibile la compensazione con il modello F24, l'impresa deve presentare una richiesta di rimborso del Diritto annuale entro 24 mesi dalla data del pagamento, rivolgendosi all'Ufficio Diritto annuale tramite:

- Portale Servizi Online della Camera di Commercio;
- Inviando la richiesta tramite posta elettronica all'indirizzo pec cameradicommercio@pec.lg.camcom.it allegando il **Modulo per la richiesta di rimborso** debitamente compilato e firmato insieme alla copia di un documento di identità, non necessario se il modulo stesso è firmato digitalmente.

Alternative al rimborso

In alternativa al rimborso diretto, il credito maturato può essere:

- compensato con altri tributi o contributi a debito;
- utilizzato per compensare futuri versamenti del Diritto annuale.

Attenzione: il credito del Diritto annuale non può essere usato per pagare cartelle esattoriali già emesse e notificate.

Compensazione

Il Diritto annuale può essere oggetto di compensazione quando è stato pagato in misura eccedente oppure versato per errore a una Camera di commercio non competente.

È possibile compensare il credito del Diritto annuale:

- con altri tributi e contributi a debito;
- oppure con successivi versamenti dello stesso Diritto annuale.

Non è invece possibile utilizzare la compensazione del Diritto annuale per:

- il pagamento di cartelle esattoriali già emesse e notificate;
- gli importi versati con codice 3852 (sanzioni per omesso o tardivo versamento del Diritto annuale);
- gli importi versati con codice 3851 (interessi per omesso o tardivo versamento del Diritto annuale).

 Per effettuare correttamente la compensazione del Diritto annuale è necessario compilare l'apposito modello F24, utilizzando i codici tributo e le istruzioni previste.

Compilazione F24 per compensazione

La compensazione del Diritto annuale può essere effettuata esclusivamente tramite modello F24, che va compilato nella sezione “IMU e altri tributi locali”, indicando:

- codice ente locale: Sigla della provincia in cui ha sede legale Camera di commercio di competenza;
- codice tributo: 3850 (relativo al Diritto annuale);
- anno di riferimento: l’anno per cui si intende compensare il credito di Diritto annuale;
- importo a credito: l’importo del Diritto annuale da compensare.

La seconda sezione del modello F24 da compilare varia in base alla tipologia del tributo o contributo a debito, che si intende compensare.

Diritto annuale versato alla Camera sbagliata

Se hai erroneamente versato il Diritto annuale ad una Camera di commercio non territorialmente competente, puoi inoltrare una richiesta di “Verifica Pagamenti – Diritto annuale” tramite:

- il portale Servizi online della Camera di commercio
- mail all’indirizzo diritto.annuale@lg.camcom.it

Il versamento del Diritto annuale effettuato a una Camera di commercio diversa da quella territorialmente competente non è considerato omesso se è stato eseguito entro i termini previsti dalla normativa (art. 3 del D.M. n. 54 del 27/01/2005).

Ravvedimento

Il ravvedimento operoso è un istituto tributario che permette di regolarizzare spontaneamente violazioni relative al Diritto annuale, come:

- omesso versamento (non hai pagato);
- versamento insufficiente (hai pagato meno del dovuto);
- versamento tardivo (hai pagato dopo la scadenza).

La regolarizzazione deve avvenire entro specifici limiti di tempo previsti dalla normativa e comporta il pagamento di:

- Diritto annuale dovuto;
- interessi;
- sanzione in misura ridotta, calcolata secondo le regole vigenti.

Se hai dimenticato di pagare il Diritto annuale entro i termini, puoi quindi regolarizzare la tua posizione tramite ravvedimento operoso. Le modalità di calcolo e versamento cambiano in base al tempo trascorso dalla scadenza, perché la riduzione della sanzione varia a seconda di quando avviene la regolarizzazione.

Ravvedimento breve (entro 30 giorni dalla scadenza)

Se regolarizzi entro 30 giorni, devi versare

- il Diritto annuale dovuto e non versato (oppure versato in misura insufficiente);
- una sanzione ridotta del 3,00%, pari a 1/10 della sanzione minima del 30%, calcolata sul diritto non pagato nei termini;
- gli interessi legali, calcolati al tasso legale vigente, maturati dalla scadenza fino al giorno del pagamento.

Ravvedimento lungo (entro un anno dalla scadenza)

Se regolarizzi entro un anno, devi versare:

- il Diritto annuale dovuto e non versato (oppure versato in misura insufficiente);
- una sanzione ridotta del 3,75%, pari a 1/8 della sanzione minima del 30%, calcolata sul diritto non pagato nei termini;
- gli interessi legali, calcolati al tasso legale vigente, maturati dalla scadenza fino al giorno del pagamento.

Il pagamento per il ravvedimento operoso deve essere effettuato tramite modello F24, compilando la sezione IMU e altri Tributi Locali, e utilizzando i seguenti codici tributo:

- 3850 per il tributo (Diritto annuale);
- 3851 per gli interessi;
- 3852 per la sanzione.

Nel campo dell'anno di riferimento, deve essere indicato l'anno del Diritto da pagare, non l'anno in cui viene effettuato il pagamento.

Oltre un anno dalla scadenza e fino alla notifica della cartella di pagamento fare riferimento alla sezione Verifica Pagamenti e regolarizzazioni per eventuale regolarizzazione.

Per perfezionare il ravvedimento, Diritto annuale, sanzione ridotta e interessi devono essere versati contestualmente, cioè nello stesso momento, dal contribuente interessato.

Per il ravvedimento dell'anno in corso consulta la pagina del Diritto Annuale

Approfondimenti sulle irregolarità

Pagamento tardivo

Per pagamento tardivo del Diritto annuale si intende un versamento effettuato con un ritardo non superiore a 30 giorni rispetto alla scadenza (D.M. 54 del 27/01/2005, art. 3).
Se il versamento (totale o parziale) avviene oltre 30 giorni dalla scadenza, si considera omesso, limitatamente alla parte non versata (D.M. 54 del 27/01/2005, art. 3).

Omesso pagamento

Per omesso pagamento del Diritto annuale si intende quando:

- il versamento non viene effettuato, oppure

- il versamento viene effettuato interamente con un ritardo superiore a 30 giorni rispetto alla scadenza, oppure
- in caso di versamento parziale, l'omissione riguarda la parte non versata.

Effetti in caso di versamento parziale

Se il versamento parziale avviene entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è calcolata solo sul Diritto annuale non versato.

Se il versamento parziale avviene oltre 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è calcolata sull'intero Diritto dovuto.

Se il versamento parziale viene effettuato entro la scadenza del termine ordinario, la sanzione è comunque commisurata esclusivamente alla parte non versata.

Come sanare la violazione

La violazione può essere regolarizzata tramite ravvedimento operoso, entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento del Diritto annuale. Per ritardi superiori ad un anno, contattare l'Ufficio del Diritto annuale tramite i Servizi on line o all'indirizzo mail diritto,annuale@lg.camcom.it.

Recidiva

In caso di violazioni ripetute relative al Diritto annuale, si applica l'istituto tributario della recidiva (art. 7, comma 3, D.Lgs. 472/1997).
La recidiva comporta un incremento della sanzione pari al 40%, nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione relativa al diritto annuale della stessa indole e non definita ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 54/2005).

Violazioni continuate

Chi commette violazioni su più anni, senza ricevere alcuna notifica relativa al diritto annuale, la sanzione complessivamente irrogata (somma delle sanzioni dei singoli anni) non può essere superiore alla più alta fra esse aumentata del 200%

Violazioni non sanzionabili

Alcune irregolarità relative al versamento del Diritto annuale non comportano l'applicazione di sanzioni. In particolare:

- Pagamento alla Camera di commercio non competente per territorio: l'errato versamento a favore di un'altra Camera di commercio non è sanzionabile, se il Diritto annuale è stato comunque pagato correttamente e nei termini previsti.
- Importi minimi: non si procede con contestazione, irrogazione o iscrizione a ruolo diretta quando l'importo complessivamente dovuto (comprensivo di Diritto, sanzioni e interessi) è pari o inferiore a € 12,00 .

Il soggetto competente a irrogare le sanzioni amministrative per il versamento del Diritto annuale è la Camera di Commercio presso cui l'impresa ha la sede legale, individuata:

- al 1° gennaio di ciascun anno, oppure
- alla data di costituzione, se l’impresa è stata costituita successivamente.

Le sanzioni amministrative relative al versamento del Diritto annuale sono disciplinate dal D.M. n. 54 del 27 gennaio 2005.

Prescrizione e decadenza

Il Diritto annuale è soggetto alla prescrizione ordinaria di 10 anni. Poiché la normativa non prevede disposizioni specifiche che derogano all’art. 2946 del Codice Civile, il credito relativo al Diritto annuale si prescrive nel termine ordinario decennale, che decorre dalla maturazione di ciascuna annualità.

Nel Diritto annuale è importante considerare anche le cause interruttive della prescrizione: se si verifica un atto che interrompe il termine (ad esempio la notifica di una cartella esattoriale), la prescrizione si interrompe e ricomincia a decorrere da capo, avviando un nuovo periodo di 10 anni.

Prescrizione della sanzione e termini di notifica

Il diritto alla riscossione della sanzione relativa al Diritto annuale si prescrive entro 5 anni dalla notifica dell’atto di irrogazione della sanzione.

Inoltre, l’atto di irrogazione deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Effetto dell’impugnazione

L’eventuale impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe il termine di prescrizione.

Cartella di pagamento

La cartella di pagamento viene emessa nei casi di omesso, tardivo o incompleto pagamento del Diritto annuale, dopo che sono scaduti i termini per il ravvedimento operoso.

Quando si conclude la fase di pagamento “volontario” del Diritto annuale, può avviarsi la riscossione coattiva di tributi e contributi. In base al D.P.R. n. 602/1973 e successive modificazioni, la riscossione coattiva è affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Se il contribuente non adempie spontaneamente alle proprie obbligazioni tributarie e contributive, si procede con la riscossione forzata tramite ruolo, che costituisce titolo esecutivo. La Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni, può provvedere direttamente all’iscrizione a ruolo, senza preventiva contestazione.

I dati riportati sulla cartella di pagamento del Diritto annuale sono i seguenti:

Prima pagina:

- numero della cartella;
- dati del contribuente;
- periodo d'imposta (anno della violazione);
- importo dovuto;
- scadenza di pagamento;

Seconda pagina:

- modalità di pagamento;
- modalità di presentazione della domanda di rateizzazione;
- modalità di sospensione della cartella;
- modalità di ricorso;

Quinta pagina:

- dettaglio degli importi dovuti relativi al Diritto annuale, sanzioni ed interessi;
- ente che ha emesso il ruolo;
- comunicazioni da parte della Camera di Commercio.

Ricorso contro cartella esattoriale del Diritto annuale

Per presentare ricorso in materia di Diritto annuale e contro le relative cartelle di pagamento, puoi rivolgerti alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Nel calcolo dei termini va considerata anche la sospensione feriale dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

Contenuto e notifica del ricorso

Il ricorso deve contenere gli elementi richiesti dall'art. 18 del D.Lgs. 546/1992 e deve essere notificato alla Camera di Commercio tramite invio telematico all'indirizzo PEC: cameradicommercio@pec.lg.camcom.it, all'attenzione dell'Ufficio Diritto Annuale.

Costituzione in giudizio

Per il Diritto annuale, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, il ricorrente deve costituirsi in giudizio presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado, esclusivamente in modalità telematica. In mancanza, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.

Modulistica

Richiesta di rimborso

Contatti

Ufficio Diritto Annuale

Indirizzo

sede di Livorno Piazza del Municipio n. 48, ingresso da Via del Porticciolo n. 1 | sede di Grosseto Via F.lli Cairoli n. 10

Telefono

0586 231329 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30)

Email

diritto.annuale@lg.camcom.it

Orari

Sede di LIVORNO: martedì e giovedì, 08:45-12:45
Sede di GROSSETO: lunedì e mercoledì, 08:45-12:45

Ultima modifica

Lun, 05/10/2026 - 16:39

Condividi Condividi

- Facebook Facebook
- X
- LinkedIn LinkedIn
- Whatsapp Whatsapp
- Telegram

Vedi azioni Vedi azioni

- Stampa Stampa
- Invia Invia

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Select rating
Average: 1 (4 votes)

A